

2^a Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 19 settembre 2016)

Relatore di maggioranza: RENATO CLAUDIO MINARDI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

sulla proposta di legge n. 78

a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Mastrovincenzo, Rapa

presentata in data 4 agosto 2016

PROROGA DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nuova titolazione:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2001, N. 8
“ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)”

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Proroga del Comitato regionale per le comunicazioni)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, è prorogato fino al 31 dicembre 2016 ed entro tale data l'Assemblea legislativa regionale provvede al suo rinnovo.

2. Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore di questa legge, purché in regola con le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), nonché i pareri espressi sulle stesse dalla competente commissione assembleare.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Proroga del Comitato regionale per le comunicazioni)

Soppresso

Art. 1 bis

(Modifiche alla l.r. 8/2001)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), le parole: "in apposite schede" sono sostituite dalle parole: "in apposita scheda".

2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della l.r. 8/2001 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al Presidente ed al Vice Presidente è attribuita rispettivamente un'indennità mensile lorda di euro 1.500,00 e di euro 900,00 per dodici mesi.

2. Al componente del CORECOM di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è attribuita un'indennità mensile lorda di euro 700,00 per dodici mensilità."

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2016.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Per effetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 bis gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 01 "Organi istituzionali" Titolo 1 spese correnti del bilancio di previsione 2016/2018, sono ridotti di euro 18.000,00 per l'anno 2016 e di euro 72.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le somme indicate al comma 1 sono iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 02 “Interventi per la disabilità” Titolo 1 spese correnti del bilancio di previsione 2016/2018 rispettivamente per l'anno 2016 per euro 18.000,00 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per euro 72.000,00.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale.

Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)

Identico